

## Causa T-12/90

### Bayer AG contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Ricevibilità — Termine per l'impugnazione —  
Regolarità della notificazione — Errore scusabile —  
Caso fortuito o di forza maggiore »

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 maggio 1991 ..... 220

#### Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Decisione individuale — Notificazione — Nozione*  
(Trattato CEE, art. 191, secondo comma)
2. *Procedura — Termine per l'impugnazione — Decadenza — Errore scusabile — Nozione*
3. *Procedura — Termine per l'impugnazione — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione*  
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma]

1. Una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e questi è posto in condizioni di averne conoscenza. Qualora la notifica sia effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è la data della firma di tale ricevuta che dev'essere considerata data della notifica, senza che si debba prendere in considerazione la data del rinvio da parte del destinatario di un modulo ordinario per l'attestazione del ricevimento, allegato alla decisione, volto ad ovviare ad un'eventuale disfunzione del servizio postale.
2. Poiché la disciplina comunitaria relativa ai termini d'impugnazione è inderogabile, la nozione di errore scusabile che consente di derogare ad essa in ossequio ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento va interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, tra l'altro, l'istituzione considerata sia stata all'origine dell'errore commesso con un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza ri-

chiesta ad un operatore normalmente accorto.

3. Perché ad un ricorrente non possa eccitarsi la decadenza, come contemplato dall'art. 42, secondo comma, dello Sta-

tuto (CEE) della Corte di giustizia, è necessario che sussistano difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, a causa dell'esistenza del caso fortuito o di forza maggiore.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

29 maggio 1991 \*

Nella causa T-12/90,

**Bayer AG**, società di diritto tedesco, avente sede a Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con l'avv. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente a d oggetto, nella presente fase del procedimento, la ricevibilità di un ricorso proposto in forza dell'art. 173 del Trattato CEE e inteso all'annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 1989, 90/38/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/32.026, Bayo-n-ox, GU 1990, L 21, pag. 71),

\* Lingua processuale: il tedesco.